

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

**BALEARIA SRL**

*Ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001 nr. 231*

# PARTE GENERALE

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 1    | 09/08/2025 |

## Riferimenti Documento

### RIFERIMENTI

|                     |                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>       | Modello Di Gestione Organizzazione e controllo                               |
| <b>Versione</b>     | 1.0                                                                          |
| <b>Data</b>         | 09/08/2025                                                                   |
| <b>Stato</b>        |                                                                              |
| <b>Autori</b>       | Querin Fabio                                                                 |
| <b>Responsabile</b> |                                                                              |
| <b>Destinatari</b>  | Tutto il personale aziendale, clienti, collaboratori e consulenti, fornitori |

Tabella 1: Riferimenti

### VERSIONI E REVISIONI

| VERSIONE | DATA MODIFICA | AUTORE       | DESCRIZIONE   |
|----------|---------------|--------------|---------------|
| 1.0.0    | 09/08/2025    | Fabio Querin | Prima Stesura |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |
|          |               |              |               |

Tabella 2: Versioni

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 2    | 09/08/2025 |

## Sommario

|                                                                                                                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| RIFERIMENTI .....                                                                                                                                                                       | 2        |
| MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....                                                                                                                                   | 2        |
| VERSIONI E REVISIONI .....                                                                                                                                                              | 2        |
| <b>1 - PREMESSA</b> .....                                                                                                                                                               | <b>5</b> |
| 1.1 – La responsabilità penale-amministrativa degli enti .....                                                                                                                          | 5        |
| 1.2 – L’adozione del Modello .....                                                                                                                                                      | 6        |
| <b>2 – DEFINIZIONI</b> .....                                                                                                                                                            | <b>6</b> |
| <b>3 – DECRETO LEGISLATIVO 231/2001</b> .....                                                                                                                                           | <b>7</b> |
| 3.1 – Normativa .....                                                                                                                                                                   | 7        |
| 3.2 – Catalogo Reati 231 .....                                                                                                                                                          | 8        |
| 3.2.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione .....                                                                                                                 | 8        |
| 3.2.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati .....                                                                                                                         | 8        |
| 3.2.3 Delitti di criminalità organizzata .....                                                                                                                                          | 8        |
| 3.2.4 Reati di concussione e corruzione .....                                                                                                                                           | 9        |
| 3.2.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....                                                                | 9        |
| 3.2.6 Delitti contro l’industria e il commercio .....                                                                                                                                   | 10       |
| 3.2.7 Reati societari .....                                                                                                                                                             | 10       |
| 3.2.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali .....                                                   | 10       |
| 3.2.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili .....                                                                                                                     | 11       |
| 3.2.10 Delitti contro la personalità individuale .....                                                                                                                                  | 11       |
| 3.2.11 Reati di abuso di mercato .....                                                                                                                                                  | 12       |
| 3.2.12 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro ..... | 12       |
| 3.2.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita .....                                                                                      | 13       |
| 3.2.14 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore .....                                                                                                                      | 13       |
| 3.2.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria .....                                                                           | 14       |
| 3.2.16 Reati ambientali .....                                                                                                                                                           | 14       |
| 3.3 – Attività sensibili .....                                                                                                                                                          | 15       |
| 3.4 – Soggetti responsabili della commissione dei reati .....                                                                                                                           | 16       |
| 3.5 – Accertamento di responsabilità .....                                                                                                                                              | 16       |
| 3.6 – Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 .....                                                                                                                                   | 17       |

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 3    | 09/08/2025 |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| <b>4– I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO</b>       | 18 |
| 4.1 – Le attività della Società                                   | 19 |
| 4.2 – Fasi di costruzione del Modello                             | 19 |
| 4.3– Adozione del Modello                                         | 20 |
| 4.3.1 Struttura del Modello                                       | 20 |
| 4.3.2 Principi generali per l’adozione del Modello                | 20 |
| 4.3.3 Modifiche e integrazioni                                    | 21 |
| <b>5– ANALISI DEI RISCHI</b>                                      | 21 |
| 5.1– Individuazione delle attività a rischio di commissione reati | 22 |
| 5.2– Processi sensibili relativi alle aree di rischio-reato 231   | 23 |
| 5.3– Rischio accettabile                                          | 23 |
| <b>6– ORGANISMO DI VIGILANZA</b>                                  | 24 |
| 6.1– Modalità di nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza      | 24 |
| 6.2– Compiti dell’Organismo di Vigilanza                          | 25 |
| 6.3– Requisiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza               | 26 |
| 6.4– Flussi informativi e reporting                               | 27 |
| <b>7– LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MOG231</b>  | 28 |
| 7.1– Formazione e informazione del personale dipendente           | 28 |
| 7.2– Consulenti, collaboratori e fornitori                        | 29 |
| <b>8– SISTEMA DISCIPLINARE</b>                                    | 30 |
| <b>9– AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO</b>                 | 30 |
| APPROVAZIONE E ATTUAZIONE                                         | 30 |

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 4    | 09/08/2025 |

## 1 - PREMESSA

### 1.1 – La responsabilità penale-amministrativa degli enti

In data 8 giugno 2001 è stato emendato, in esecuzione alla delega di cui all'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000 nr. 300, il Decreto Legislativo nr. 231, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni"*.

Il Decreto Legislativo nr. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001 (di seguito "Decreto" o "D. Lgs 231/2001"), ha adeguato la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa, assimilabile in termini sostanziali a quello penale, a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi:

- da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. "soggetti in posizione apicale");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. "soggetti sottoposti").

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

Con il D. Lgs. 231/2001 è stato introdotto un nuovo tipo di illecito, formalmente definito amministrativo, ma avente nella sostanza natura penale: quello addebitabile direttamente ed autonomamente all'ente collettivo (persona giuridica, società, associazione anche non riconosciuta, ente pubblico economico) per i reati connessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, dai "vertici" o dai sottoposti dello stesso ente.

La novità, inizialmente limitata ad alcune fattispecie di reato doloso (corruzione, concussione, truffa e simili e in seguito reati societari, reati in materia di falsità di monete, di terrorismo, contro la personalità individuale, abusi di mercato, reati transnazionali in materia di criminalità organizzata e i delitti informatici e trattamento illecito di dati) vede oggi una progressiva e diffusa espansione del nuovo modello sanzionatorio a tutto il campo, sino a ricomprendere (come era previsto dalla legge delega 29 settembre 2000, nr. 300) anche i reati "infortunistici" di natura colposa e i reati ambientali.

La responsabilità dell'Ente, accertata nell'ambito e con le garanzie del processo penale, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. Ne discende automaticamente la circostanza che l'Ente è chiamato a rispondere del reato anche quando l'autore del medesimo non sia stato identificato o qualora il reato stesso si sia estinto per una causa diversa dalla amnistia; ovvero ci siano state, in varie declinazioni e gradi, vicende modificative dell'Ente (es. trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda).

Il fondamento di tale responsabilità consiste, in via di estrema sintesi, in una "colpa di organizzazione" da parte dell'Ente. Quest'ultimo è ritenuto responsabile per l'illecito amministrativo dipendente dal reato commesso da un proprio esponente qualora abbia omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, qualora abbia omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Inoltre, il Decreto prevede espressamente che la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa o attenuata nelle sue declinazioni, qualora l'Ente stesso, prima della commissione del reato, abbia adottato e attuato effettivamente ed efficacemente un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie prevista dal Decreto.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 5    | 09/08/2025 |

L'Ente "non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato, se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato, e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della data di commissione del fatto" (art. 2 D. Lgs. 231/2001) quindi, perché possa sorgere la responsabilità amministrativa nei termini sopra indicati è necessario che vi siano alcuni presupposti soggettivi e oggettivi:

- il fatto che costituisce reato deve rientrare fra i reati presupposti contemplati nel Decreto;
- il reato presupposto deve essere stato commesso da un soggetto qualificato e funzionalmente legato all'Ente (ossia soggetti in posizione apicale e soggetti subalterni). Nel caso in cui si profili un reato in concorso (come definito dall'art. 110 del Codice penale) non è necessario che il soggetto "qualificato" commetta l'azione tipica contemplata dalla norma incriminatrice, ma è sufficiente che fornisca consapevolmente un contributo causale alla commissione del reato stesso;
- il reato presupposto sia solo commesso nell'interesse o a vantaggio, anche solo presunto, dell'Ente.

Da quanto evidenziato ne consegue che l'Ente non potrà essere ritenuto responsabile per un reato commesso dai soggetti sopra indicati "nell'interesse proprio o di terzi".

Inoltre, perché sussista la responsabilità dell'Ente è sufficiente che il fatto sia stato commesso anche nel solo interesse dell'Ente o per favorire lo stesso, indipendentemente dal conseguimento o meno dell'obiettivo (ossia il "vantaggio").

Le sanzioni nel caso di riconosciuta responsabilità dell'Ente, sia quelle di natura pecuniaria che quelle interdittive, possono essere applicate dal Giudice anche in via cautelare nel corso del processo penale.

La novità legislativa di cui si tratta, ossia prevedere un sistema sanzionatorio direttamente rivolto (anche) al soggetto collettivo portatore dell'interesse economico sotteso alla commissione del reato, quando il comportamento illecito sia espressione della politica aziendale o derivi da *una colpa di organizzazione*, allinea il nostro ordinamento a quello di molti altri Paesi europei.

Viene così giustificato il rilievo che assume l'adozione, e l'attuazione, da parte dell'azienda di modelli comportamentali adeguati alla prevenzione del rischio-reato, volti quindi ad impedirne, attraverso l'adozione di calibrate regole di condotta autoimposte, la commissione di determinati reati.

## 1.2 – L'adozione del Modello

Il presente documento costituisce il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "**Modello**") redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 adottato dal **Balearia Srl** (di seguito "**Società**"), volto a prevenire la realizzazione dei reati espressamente previsti dal Decreto.

La Società è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci dei propri dipendenti e dei propri collaboratori.

L'obiettivo che la Società, con l'adozione del Modello, intende perseguire è duplice:

- favorire un approccio costruttivo verso tutti gli interlocutori;
- prevenire comportamenti illeciti nella gestione dei processi e delle attività svolte dalla Società.

Il presente Modello è stato predisposto tenendo presente, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida in materia formulate da Confindustria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, l'Amministratore Unico ha disposto la creazione di un Organismo di Vigilanza che abbia l'incarico di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. I componenti dell'Organismo verranno nominati nel rispetto delle regole previste dal presente Modello.

Il Modello è entrato in vigore, nella sua prima versione, il.....

## 2 – DEFINIZIONI

Nel presente modello si intendono per:

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 6    | 09/08/2025 |

- **D. Lgs. 231:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n.300”, e successive modifiche e integrazioni.
- **Modello di Organizzazione Gestione:** ex art. 6 del D. Lgs. 231/2001. Insieme di regole, procedure e principi che la Società ha definito al fine di prevenire i reati di cui al D. Lgs.231/2001.
- **Codice Etico:** documento in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari nell’ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, allo stesso tempo, l’efficienza e l’efficacia del Sistema di controllo interno.
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.
- **Destinatari:** Soggetti apicali e Sottoposti.
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, nonché le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (art. comma 1, lettera a) del D. Lgs. 231/2001).
- **Soggetti Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001).
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** l’organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo avente requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. N. 231/2001. Ha la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e curarne l’aggiornamento.
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da associazioni rappresentative degli enti e, in particolare, da Confindustria, per la predisposizione di modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell’art. 6 comma 3, del D. Lgs 231/2001.
- **Illeciti:** gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art. 187-ter TUF).
- **TUF:** Testo Unico della Finanza D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.
- **Reati:** specifici reati individuati dal Decreto da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’Ente, nonché, per quanto essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l’applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto.
- **Aree a Rischio:** le aree di attività della Società nel cui ambito risulta profilarsi, in termini concreti, il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.
- **Responsabile Interno:** soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dell’Amministratore Unico, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree di Rischio.
- **Protocolli:** le misure organizzative, fisiche e/o logiche previste dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei reati.
- **Procedura:** norma organizzativa che descrive ruoli, responsabilità e modalità operative di realizzazione di un processo aziendale o di una sequenza di attività.
- **Processi Strumentali o Processi di Supporto:** i processi tramite i quali, pur non potendosi ravvisare il rischio diretto di commissione di reati, si possono realizzare atti e operazioni risultanti funzionali e utili rispetto alla commissione di alcune tipologie di reati.

## 3 – DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

### 3.1 – Normativa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha aggiunto alla

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 7    | 09/08/2025 |

responsabilità penale della persona fisica colpevole del reato, una nuova forma di responsabilità per l'Ente nell'ambito del procedimento penale.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella sanzione di taluni illeciti penali il patrimonio degli Enti e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore della legge in esame, non pativano conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con vantaggio della società, da amministratori e/o dipendenti.

Il principio costituzionale di personalità della responsabilità penale lasciava indenne l'Ente da conseguenze sanzionatorie, diverse dall'eventuale risarcimento del danno, se e in quanto esistente.

### 3.2 – Catalogo Reati 231

I reati per i quali l'Ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001, qualora commessi nel proprio interesse o a proprio vantaggio dai Soggetti qualificati (ex art. 5 commi 1 e 2 ossia apicali, dipendenti e collaboratori), possono essere ricondotti alle seguenti categorie:

#### 3.2.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e disciplinati dall'**art. 24** e precisamente:

- malversazione a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

#### 3.2.2 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

La Legge 18 marzo 2008, n.48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento all'ordinamento interno" ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità della Società.

L'art. 7 del provvedimento, infatti, ha introdotto nel D. Lgs 231/2001 l'**art. 24-bis** per i reati di:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

#### 3.2.3 Delitti di criminalità organizzata

L'art. 2, comma 29 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto l'**art. 24-ter** che prevede precisamente:

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 8    | 09/08/2025 |

- associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del comma 6);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, nr. 309);
- associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo<sup>1</sup> (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

### 3.2.4 Reati di concussione e corruzione

Si riferisce a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e disciplinati dall'**art. 25** e precisamente:

- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.).

### 3.2.5 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel decreto l'**art. 25-bis**, che mira a punire il reato di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e precisamente:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere d'ingegno o di prodotti industriali;
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

<sup>1</sup> Escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciafazzo, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 9    | 09/08/2025 |

### 3.2.6 Delitti contro l'industria e il commercio

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l'**art. 25-bis.1** e precisamente:

- turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

### 3.2.7 Reati societari

L'art. 3 del D. Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, in vigore dal 16 aprile 2001, nell'ambito della riforma del diritto societario ha poi introdotto l'**art. 25-ter** che estende il regime di responsabilità amministrativa ai seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

### 3.2.8 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali

La Legge 16 gennaio 2003, n. 7 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York, 9 dicembre 1999), ha introdotto l'**art. 25-quater** che opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal Codice penale e dalle Leggi speciali. La disposizione di cui all'art. 1 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15, prevede una circostanza aggravante destinata ad applicarsi a qualsiasi reato sia "commesso con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

L'**art. 25-quater** prevede precisamente:

- associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
- assistenza agli associati;
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
- condotte con finalità di terrorismo;
- attentato per finalità terroristiche o di eversione;
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 10   | 09/08/2025 |

- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo.

### 3.2.9 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

L'ambito dei delitti contro la persona è stato introdotto con la Legge 9 gennaio 2006, n.1, che ha aggiunto l'**art. 25-quater.1** e riguarda il divieto delle pratiche di mutilazioni genitali femminili.

### 3.2.10 Delitti contro la personalità individuale

L'ambito legislativo riguardante i delitti contro la personalità individuale è stato introdotto con la Legge 11 agosto 2002, n.228, che ha aggiunto l'**art. 25-quinquies** che richiama specifici articoli contenuti nella Sez. I, capo III, titolo XII, Libro II del Codice penale:

- riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto o alienazioni di schiavi (art. 602 c.p.).

### Dignità e rispetto

La Società intende rispettare le disposizioni nazionali e internazionali in materia di occupazione ed è contraria a ogni forma di lavoro irregolare.

La Società contrasta e respinge, tanto in fase di selezione e assunzione del personale o contrattualizzazione degli esterni, quanto nella gestione del rapporto di lavoro, qualunque forma di discriminazione fondata sul sesso, sulla religione, sull'età, sulla razza, sulla condizione sociale, sulla nazionalità dei candidati o dei dipendenti/collaboratori, garantendo pari opportunità e attivandosi al fine della rimozione di eventuali ostacoli all'effettiva realizzazione di tale situazione.

La Società si impegna a tutelare l'integrità psico-fisica di dipendenti e collaboratori, nel rispetto della loro personalità.

Per questo motivo esige che nelle relazioni di lavoro non venga dato luogo a molestie, intendendo come tali anche la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei confronti dei singoli o di gruppi di persone.

A tal fine La Società previene, per quanto possibile, e comunque persegue il mobbing e le molestie personali di ogni tipo, comprese quelle sessuali.

E' politica della Società promuovere un clima interno in cui ognuno interagisca con gli altri con gli altri colleghi onestamente, con dignità e rispetto reciproco. Pertanto i dipendenti, dirigenti, amministratori e collaboratori sono tenuti a porre in essere una condotta costantemente rispettosa dei diritti e della personalità dei colleghi e dei terzi in generale.

I responsabili sono tenuti a esercitare il proprio ruolo con correttezza e imparzialità e sono tenuti ad adottare un comportamento di esemplare osservanza delle normative dell'ente e del presente nel Codice Etico e di Condotta anche al fine di stimolare lo spirito di emulazione nei propri collaboratori diretti.

I dipendenti devono conoscere e osservare, per quanto di loro competenza, le prescrizioni del Codice Etico e di Condotta e devono, compatibilmente con le possibilità individuali, promuoverne presso i neoassunti e i nuovi collaboratori, nonché presso i terzi con i quali vengano in contatto per ragioni inerenti ai loro compiti.

I dipendenti sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza, direttamente o attraverso il proprio referente interno, ogni violazione del Codice Etico e di Condotta da parte di colleghi, collaboratori, consulenti, imprese e fornitori.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 11   | 09/08/2025 |

La Società considererà sanzionabile qualunque segnalazione infondata effettuata in malafede.

### 3.2.11 Reati di abuso di mercato

In relazione alla disciplina del **Market Abuse** (Parte V Titolo I-Bis, Capo II del T.U.F.) sono stati introdotti nel disposto del D. Lgs. 231/2001 (**art. 25-sexies**) i reati di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 del TUF).

In particolare, per abuso di informazioni privilegiate (insider trading) si intende il reato per il quale chiunque, essendo in possesso di informazioni non di pubblico dominio, le divulghi a terzi o le utilizzi al fine di effettuare o indurre altri a compiere operazioni di compravendita o altre operazioni relative a strumenti finanziari.

Tali informazioni permettono ai soggetti che ne facciano utilizzo una scelta basata su un'asimmetria informativa, privilegiandoli rispetto ad altri investitori operanti sul medesimo mercato.

L'ipotesi di reato di manipolazione del mercato si configura invece a carico di chiunque diffonda informazioni false o ingannevoli o attua operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari.

L'art. 187-quinquies del TUF introduce una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa a carico degli enti per illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato (artt. 187-bis e 187-ter del TUF) commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti aziendali in posizioni apicali o a loro subordinati.

### 3.2.12 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto due nuove tipologie di "reato-presupposto" all'interno del dettato normativo di cui al D. Lgs. 231/2001.

Nel Decreto è stato inserito, infatti, l'**art. 25-septies**, successivamente sostituito dall'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, che prevede l'estensione delle responsabilità amministrative dell'ente ai reati di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

commessi in violazioni della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Il provvedimento legislativo, integrando il quadro delle norme di presidio in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro stabilisce, come fattore di novità, la punibilità delle Società anche per i reati di natura "colposa", diversamente da quanto previsto finora per i reati in ambito 231/2001, che richiedevano il presupposto della sussistenza del dolo (conoscenza o volontarietà dell'azione criminosa). Relativamente al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema generale deve necessariamente tenere conto della legislazione prevenzionistica vigente e, in particolare, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.1 "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive integrazioni (art. 16 D. Lgs. 106/2009).

Tale complesso normativo, infatti, delinea esso stesso un sistema di principi cogenti e adempimenti obbligatori la cui declinazione sul piano della gestione applicativa, laddove opportunamente integrata o adeguata in funzione del "Modello Organizzativo", può risultare idonea a ridurre a un livello "accettabile", agli effetti esonerativi dello stesso D. Lgs. 231/2001.

L'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, in coordinamento con lo schema di cui al D. Lgs. 231/2001 a cui fa espressamente rinvio, prevede che laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti e agli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità (c.d. esimente).

Nello specifico, dai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la responsabilità dell'ente sorgerebbe e sarebbe perseguita in sede penale nelle ipotesi di reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime occorsi sul luogo di lavoro e resi possibili dall'ente a causa della sua inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 12   | 09/08/2025 |

A titolo di esempio, risparmi indebiti e sproporzionati alle capacità dell'ente in materia di costi di manutenzione, misure di prevenzione degli infortuni, formazione degli addetti e dipendenti, potrebbero configurare un interesse o vantaggio per l'ente quali comportamenti in violazione della disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### 3.2.13 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Il D. Lgs 21 novembre 20017, n.231, relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel D. Lgs 231/2001 l'**art. 25-octies** che estende l'ambito della responsabilità amministrativa per gli enti in relazione ai reati di:

- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- ricettazione (art. 648 c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

L'**art. 648** del Codice penale dispone che commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve ed occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

L'**art. 648-bis** del Codice penale dispone che, al di fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio "chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza".

L'art. 648-ter del Codice penale dispone, inoltre, che al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, ha ratificato la normativa comunitaria contro il crimine organizzato transnazionale relativamente a quei reati posti in essere da un gruppo organizzato in più di uno Stato, ovvero a quelli commessi in uno Stato singolo, da parte di un'organizzazione criminale operante su base internazionale.

Tale legge comprende le seguenti tipologie di reati transnazionali:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, D. Lgs. 25 luglio 1998, n.186);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

### 3.2.14 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, ha introdotto l'**art. 25-novies** e precisamente i seguenti reati:

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, Legge 633/1941, comma 1, lettera a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941, comma 3);
- abusiva duplicazione per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distruzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 13   | 09/08/2025 |

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/1941, comma 1);

- riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, Legge 633/1941, comma 2);

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, Legge 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, Legge 633/1941);

- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, Legge 633/1941).

### 3.2.15 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'articolo 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, ha introdotto l'**art. 25-decies**:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

### 3.2.16 Reati ambientali

Il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, ha introdotto l'**art. 25-undecies** che prevede:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie di animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137, D. Lgs. 152/2006);

- (c 1) attività di gestione rifiuti non autorizzata; (c 3) discarica non autorizzata; (c 6) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, D. Lgs. 152/2006);

- divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D. Lgs. 152/2006);

- bonifica dei siti; (c 2) bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257, D. Lgs. 152/2006);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. Lgs. 152/2006);

- traffico illecito di rifiuti (art. 259, D. Lgs. 152/2006);

- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260, D. Lgs. 152/2006; abrogato dal D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21);

- superamento valori limiti di emissione e di qualità dell'aria (Parte V, Titolo I, artt. 267 e successivi, D. Lgs. 152/2006);

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 14   | 09/08/2025 |

- disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modifiche e integrazioni);
- misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993, n. 549);
- inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, D. Lgs. 2002/2007).

### 3.3 – Attività sensibili

Di seguito sono descritte le attività che, nei processi sensibili, vanno considerate maggiormente esposte ai rischi di commissione dei reati menzionati al paragrafo 3.2:

**(1) Attività sensibili nei rapporti con la P.A.:**

- gestione di verifiche ispettive pubbliche;
- gestione finanza e tesoreria (registrazioni di contabilità generale, gestione dei conti correnti, incassi, riconciliazioni);
- adempimenti tecnici, fiscali, amministrativi, previdenziali;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- valutazione/qualificazione/selezione dei fornitori;
- affidamento incarichi;
- omaggistica e spese di rappresentanza.

**(2) Attività sensibili in relazione al reato di corruzione tra privati:**

- gestione finanza e tesoreria (registrazioni di contabilità generale, gestione dei conti correnti, incassi, riconciliazioni);
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- pricing;
- acquisizione clientela;
- rapporti con la concorrenza;
- omaggistica e spese di rappresentanza.

**(3) Attività sensibili in relazione ai reati societari:**

- registrazioni di contabilità generale;
- operazioni di bilancio;
- emissione, contabilizzazione e archiviazione delle fatture passive e delle note di credito;
- gestione fatture (e documentazione a supporto);
- gestione rapporti con banche (conto corrente, incassi, conciliazioni);
- gestione rapporti con Enti Pubblici;
- pagamento dipendenti;
- pagamento imposte e contributi;

**(4) Attività sensibili in relazione agli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro:**

- gestione adempimenti per la sicurezza sul lavoro;
- controlli in materia igienico-sanitaria;
- gestione dei rapporti con consulenti, fornitori;
- gestione e controllo sul rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione;

**(5) Attività sensibili in relazione ai reati ambientali:**

- gestione dei rifiuti non autorizzata

**(6) Attività sensibili in relazione ai reati in tema di segni di riconoscimento e contro l'industria e il commercio:**

- rapporti con la concorrenza.

**(7) Attività sensibili in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita:**

- gestione dei flussi finanziari e di tesoreria;
- valutazione/selezione dei fornitori;
- gestione clientela e fatturazione attiva.

**(8) Attività sensibili in relazione ai reati di criminalità organizzata:**

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 15   | 09/08/2025 |

- gestione emolumenti personale;
  - acquisti;
  - acquisizione clientela;
  - rapporti con la concorrenza.
- (9) Attività sensibili in relazione ai crimini informatici:**
- gestione misure di sicurezza informatica ai sensi del D. Lgs 196/2003 e Regolamento UE 2016/679;
  - manutenzione strumenti informatici;
  - sicurezza fisica;
  - backup;
  - gestione comportamento del personale;
  - gestione delle criticità legate alle attività svolte dal personale della Società sugli asset dei clienti;
  - gestione sicurezza delle informazioni.

### 3.4 – Soggetti responsabili della commissione dei reati

I reati di cui sopra possono essere commessi:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (c. d. soggetti in posizione apicale o “apicali”; art. 5, comma 1, lettera a) del Decreto).
- da “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti” in posizione apicale (c. d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5 comma 1, lettera b), del Decreto).

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Con l’entrata in vigore di tale decreto di tale Decreto le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio della Società stessa. Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001 (rafforzato dall’entrata in vigore del T.U. n. 81/2008), è particolarmente severo: infatti oltre alle sanzioni pecuniarie, vengono adottate formule sanzionatorie come la sospensione o l’interdizione parziale o totale delle attività di impresa che possono avere effetti permanenti per le società che ne siano oggetto.

A fronte di tale scenario, l’art. 6 del Decreto in questione contempla l’esonero della società da responsabilità se l’organizzazione dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei già menzionati reati.

Tale esonero da responsabilità passa, ovviamente, attraverso il giudizio di idoneità del sistema interno di organizzazione e controllo, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale relativo all’accertamento di un fatto di reato di quelli specificamente previsti dal D. Lgs. 231/2001.

### 3.5 – Accertamento di responsabilità

L’accertamento in sede penale della responsabilità dell’Ente avviene attraverso:

- la verifica concreta del reato presupposto della responsabilità dell’Ente;
- la verifica del reale vantaggio dell’Ente in merito al concreto interesse derivato dalla commissione del reato;
- l’idoneità del Modello di organizzazione e gestione adottato dall’organizzazione.

Al termine della fase processuale il Giudice di merito procederà ad escludere la responsabilità dell’Ente qualora il reato non sia stato commesso oppure non vi siano prove sufficienti a carico dell’organizzazione; oppure provvederà ad emettere sentenza di condanna con applicazione della sanzione pecuniaria e/o interdittiva secondo i medesimi principi del procedimento penale applicabili alle persone fisiche.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 16   | 09/08/2025 |

### 3.6 – Le sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001

Il Decreto prevede specifiche sanzioni a carico dell'Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati menzionati.

Nella fattispecie:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di euro 1.549.370,69 (oltre al sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche in sede cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse possono consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
  - confisca (oltre a sequestro preventivo in sede cautelare);
  - pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La **sanzione pecuniaria** è determinata dal Giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille, l'importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo in considerazione la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente, l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai solo reati per i quali siano espressamente previste (reati contro la Pubblica Amministrazione, reati informatici, reati di criminalità organizzata, reati contro l'industria e il commercio, reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, reati contro la personalità individuale, reati transnazionali, reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, reati in materia di violazione del diritto d'autore) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dalla consumazione del reato profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Rientra in questa ipotesi la definizione di strumenti di controllo, ad esempio di carattere amministrativo o relativo ad accessi informatici, non sistematicamente posti in essere o facilmente eludibili;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, D. Lgs 231/2001).

Le sanzioni interdittive sono adottate in via cautelativa dal Giudice, in pendenza di processo nelle ipotesi in cui sussistano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concretamente possibile la commissione di nuovi reati della stessa specie di quello per il quale si procede.

Qualora il Giudice penale possa ritenere necessaria la prosecuzione dell'attività, lo stesso può nominare un Commissario Giudiziale con il compito di dirigere la prosecuzione dell'attività e di rendere costantemente conto della gestione al Giudice nominato.

In caso di reiterazione dei reati particolarmente gravi o in ipotesi di eccezionale gravità, il Giudice può disporre le misure interdittive in via definitiva.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 17   | 09/08/2025 |

Accanto alla sanzione pecuniaria e alle sanzioni interdittive, infine, il D. Lgs. 231/2001 prevede altre due sanzioni:

- la confisca che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza di condanna.

**Confisca:** con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o di beni o altre utilità di valore equivalente. Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U., sentenza 27 marzo 2008, n. 26654) come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, e concretamente determinato al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'ente; le Sezioni Unite hanno inoltre specificato che da tale definizione deve escludersi qualsiasi parametro di tipo aziendalistico, per cui il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'ente).

Pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'ente è condannato ad una sanzione interdittiva; consiste nella pubblicazione della sentenza una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel Comune ove l'ente ha la sede principale, ed è eseguita a spese dell'ente.

## 4– I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Nel D. Lgs. 231/2001 sono, altresì, previste delle forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare l'**articolo 6** del Decreto stabilisce che - in caso di reato commesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di una sua autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lettera a), D. Lgs.231/2001) - l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

Pertanto, nel caso di reato commesso da **Soggetti Apicali**, sussiste in capo all'ente una presunzione di responsabilità dovuta al fatto che tali soggetti esprimono e rappresentano la politica e, quindi, la volontà dell'ente stesso.

L'ente può, tuttavia, superare la presunzione di responsabilità, di cui sopra, quando è in grado di dimostrare la sussistenza delle quattro condizioni di cui all'art. 6 del Decreto.

Il D. Lgs. 231/2001 attribuisce un valore esimente ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo nella misura in cui i Modelli stessi risultino idonei a prevenire i reati definiti dal Decreto e, al contempo, siano efficacemente attuati dall'Organo amministrativo in carica.

Analogamente a quanto disposto dall'art. 6 del Decreto, inerente ai reati commessi dai Soggetti Apicali, l'articolo 7 stabilisce la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi da Soggetti Sottoposti all'altrui direzione, se la loro commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

La mancata osservanza delle disposizioni relative agli obblighi di direzione e controllo viene esclusa se l'ente può dimostrare di aver adottato ed attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi prevista dal suindicato articolo 7 del Decreto, l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo da parte dell'ente costituisce una presunzione a suo favore, che comporta, così,

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 18   | 09/08/2025 |

l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accusa che dovrà quindi poter dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del Modello.

Il Modello deve rispondere ai seguenti requisiti:

- (1) individuare tutte le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
- (2) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- (3) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- (4) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- (5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

#### 4.1 – Le attività della Società

**La Società ha per oggetto:**

- lo svolgimento di attività di mediazione creditizia mediante la messa in relazione di banche, istituti di credito, intermediari finanziari e loro mandanti con la potenziale clientela, al fine della concessione a quest'ultima di finanziamenti sotto qualsiasi forma, nei limiti e con l'osservanza della vigente speciale normativa legislativa e regolamentare in materia.

La Società potrà svolgere le attività funzionalmente connesse, strumentali o complementari a quelle di cui all'oggetto che siano consentite dalla suddetta normativa.

#### 4.2 – Fasi di costruzione del Modello

- **Le Linee Guida di Confindustria**

Nella predisposizione del Modello sono state prese a riferimento, oltre al D. Lgs. 231/2001 e le più recenti pronunce giurisprudenziali, le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" elaborate e mantenute aggiornate da Confindustria.

Tuttavia, alcune indicazioni contenute in tale documento non sono state recepite totalmente nel Modello. Questo non inficia la validità del Modello, in quanto esso è stato predisposto con riferimento alla specifica realtà aziendale, discostandosi, in taluni casi, dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

Le caratteristiche essenziali per la costruzione del Modello sono identificate dalle Linee Guida nelle seguenti fasi:

**"Identificazione dei rischi":** analisi dell'organizzazione aziendale e mappatura dei macro-processi aziendali teoricamente a rischio ex D. Lgs. 231/2001.

- (1) L'attività è stata condotta attraverso interviste con tutti i soggetti apicali della struttura aziendale (dall'Amministratore Unico ai Responsabili di area e di funzione) ed analisi della documentazione aziendale (documenti societari ed organizzativi, procedure in essere, software applicativo utilizzato per le attività aziendali;

- i) Delle "attività sensibili", intese come quelle potenzialmente più esposte al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001;

- ii) Delle funzioni aziendali che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a rischio di reato, e che sono state quindi direttamente coinvolte nell'elaborazione del modello: Amministratore Unico, IT Manager, Funzione Amministrativa.

**"Progettazione del sistema di controllo":** valutazione del sistema di controllo esistente ed eventuale adeguamento, allo scopo di contrastare efficacemente i rischi precedentemente individuati.

Le componenti di un sistema di controllo preventivo, ai Reati dolosi, che devono essere attuate a livello aziendale per poter garantire l'efficacia del modello sono, da Confindustria, individuate in:

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 19   | 09/08/2025 |

- (1) adozione di un Codice Etico con riferimento ai reati considerati;
- (2) adozione di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro soprattutto per quanto concerne l'attribuzione di responsabilità;
- (3) adozione di procedure manuali e informatiche;
- (4) adozione di un sistema di poteri autorizzativi;
- (5) adozione di un sistema di controllo di gestione;
- (6) adozione di un sistema di comunicazione e formazione del personale.

Le componenti sopra evidenziate devono ispirarsi ai seguenti principi:

- (1) ogni operazione, transazione e azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua;
- (2) nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo;
- (3) il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

**“Nomina dell’Organismo di Vigilanza (di seguito OdV):** Sarà compito dell’Amministratore della Società nominare l’OdV che è l’organo a cui viene affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento.

**“Previsione di un adeguato sistema disciplinare”** o di meccanismi sanzionatori, avendo come riferimento il CCNL Commercio Terziario, per le violazioni del Codice Etico e delle procedure previste dal Modello.

## 4.3– Adozione del Modello

### 4.3.1 Struttura del Modello

Il Modello di seguito illustrato si basa sul rispetto dei seguenti criteri e principi generali:

- (1) emersione dei profili più delicati dell’attività aziendale, in relazione a quanto specificamente previsto dal D. Lgs. 231/2001 e attraverso un’analisi preventiva delle potenziali criticità; valutazioni effettuate mediante un “approccio basato sul rischio”;
- (2) predisposizione di un quadro di riferimento, basato su protocolli, procedure e formazione in base al quale ogni addetto e responsabile sia in grado di rispondere alle esigenze del dettato normativo;
- (3) integrazione del sistema di controllo interni della Società ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Il presente MODELLO è costituito da due parti, una prima parte “Generale”, da una seconda parte “Speciale” predisposta per le diverse categorie di reato contemplate dal D. Lgs. 231/2001 e considerate a rischio per le attività svolte dalla Società e dagli Allegati.

La **Parte Generale**, dopo un richiamo di principi del Decreto, illustra le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, la formazione del personale e la diffusione del MODELLO nel contesto aziendale, il sistema disciplinare e le misure adottate in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello.

La **Parte Speciale** ha la funzione di:

- stabilire le fonti normative a cui devono attenersi i Destinatari del Modello;
- ripercorrere l’approccio metodologico utilizzato dalla Società;
- individuare i singoli reati concretamente e potenzialmente attuabili in azienda e le relative misure preventive;
- individuare i principi comportamentali da rispettare ed attuare (Protocolli).

Sono parte integrante e sostanziale del presente MODELLO gli allegati allo stesso e le loro successive modificazioni.

### 4.3.2 Principi generali per l’adozione del Modello

L’adozione del Modello è attuata secondo i seguenti criteri generali:

- predisposizione e aggiornamento del modello.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 20   | 09/08/2025 |

La predisposizione e il varo del Modello nonché l'aggiornamento del medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare, sono rimessi alla Società.

- L'applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione.

E' altresì rimessa alla responsabilità della Società l'applicazione del Modello in relazione alle attività in concreto poste in essere.

- Coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello.

E' affidato all'Organismo di Vigilanza, di cui la Società si intende dotare, il compito di dare l'impulso e di coordinare sul piano generale, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello nell'ambito della Società per assicurare al Modello medesimo una corretta e omogenea attuazione, nonché di effettuare, in casi particolari, specifiche azioni di controllo sulle singole funzioni aziendali.

#### 4.3.3 Modifiche e integrazioni

Essendo il presente MODELLO un "atto di emanazione dell'Organo amministrativo, o dell'Amministratore Unico, in carica" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto, le modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza dell'Organo amministrativo, o Amministratore Unico, stesso.

Il Modello può prevedere, inoltre, in alcune sue parti, la competenza esclusiva dell'Organo amministrativo, o Amministratore Unico, in carica della Società e in altre parti la competenza esclusiva dell'Organismo di Vigilanza o, in sua assenza dell'Amministratore Unico coadiuvato dai responsabili di funzione, a definire le necessarie integrazioni di carattere specifico.

## 5- ANALISI DEI RISCHI

Attraverso l'analisi delle attività aziendali sono state identificate le aree a "rischio reati" secondo quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001, presenti nelle attività della Società. Nell'analisi sono state comprese anche le modalità attraverso le quali possono manifestarsi possibili illeciti.

L'analisi ha previsto:

- definizione delle aree a rischio reato ai fini del D. Lgs. 231/2001, la cui individuazione implica una particolareggiata analisi della struttura aziendale e delle singole attività svolte al fine di determinare con buona attendibilità i profili di rischio;
- individuazione delle attività svolte da ciascuna funzione/direzione, attraverso lo studio delle disposizioni organizzative vigenti, del Sistema di gestione integrato e delle prassi effettivamente seguite;
- effettuazione di interviste e/o consultazioni con le diverse funzioni/direzioni e nel particolare, visti i reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001, con le funzioni comunque coinvolte;
- accertamento delle singole attività a rischio reato ai fini del D. Lgs. 231/2001, nell'ambito delle diverse funzioni aziendali;
- analisi dei possibili ed eventuali concorsi di persone nel reato per tutte quelle attività definite "sensibili" che prevedono processi in cui possono o sono coinvolti più soggetti/funzioni aziendali o soggetti terzi di cui la Società si avvale nell'esercizio delle attività stesse.

L'analisi permanente delle attività avviene nell'ambito del processo di monitoraggio del Modello.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 21   | 09/08/2025 |

### 5.1– Individuazione delle attività a rischio di commissione reati

In relazione alle attività svolte dalla Società, definite nel paragrafo successivo, a seguito della specifica analisi dei rischi, inserita nelle Matrici allegato al presente MODELLO, sono individuate aree o settori funzionali nel cui ambito si possono manifestare fattori di rischio relativi alla commissione di violazioni delle norme penali indicate dal D. Lgs. 231/2001°, in generale, dal Codice Etico che la Società ha adottato.

L'analisi dei rischi è stata strutturata in modo da valutare per ciascuna fase dei processi (protocolli) quali possono essere quelli potenzialmente a rischio relativamente ai singoli articoli del D. Lgs. 231/2001.

In tal senso è stata creata la seguente tabella per poter, così, valutare questi aspetti definendo le priorità di intervento:

|                    | Probabilità "P"          | Danno "D"               | Valore   |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Inevitabile</b> | <b>≥ 30%</b>             | <b>Altissimo</b>        | <b>5</b> |
| <b>Alta</b>        | <b>5% ≥ P &lt; 30%</b>   | <b>Alto</b>             | <b>4</b> |
| <b>Moderata</b>    | <b>1% ≥ P &lt; 5%</b>    | <b>Moderato</b>         | <b>3</b> |
| <b>Bassa</b>       | <b>0,01% ≥ P &lt; 5%</b> | <b>Basso</b>            | <b>2</b> |
| <b>Remota</b>      | <b>&lt; 0,01%</b>        | <b>Irrilevante, N/A</b> | <b>1</b> |

| P x D | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |
|-------|---|----|----|----|----|
| 1     | 1 | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 2     | 2 | 4  | 6  | 8  | 10 |
| 3     | 3 | 6  | 9  | 12 | 15 |
| 4     | 4 | 8  | 12 | 16 | 20 |
| 5     | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 22   | 09/08/2025 |

|          |       |                       |
|----------|-------|-----------------------|
| Se P x D | 0-5   | Nessuna azione        |
| Se P x D | 6-10  | Azione entro 1 anno   |
| Se P x D | 11-16 | Azione entro 1 mese   |
| Se P x D | 17-25 | Azione entro 2 giorni |

## 5.2– Processi sensibili relativi alle aree di rischio-reato 231

A seguito dell'analisi effettuata nel contesto organizzativo ed operativo della Società, specificata nei punti precedenti, finalizzata all'individuazione delle aree che potenzialmente possono rivelare il rischio di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sono state identificate le attività a rischio reato, dettagliatamente riportate nella parte Speciale del Modello.

In particolare sono state individuate le aree a rischio determinandole con i processi/attività più significativi svolti dalla Società.

In particolare si sono individuati tra i processi/attività più significativi e a rischio reato:

- processo amministrativo;
- processo di gestione delle risorse umane;
- processo di approvvigionamento;
- processo commerciale e di relazione con la clientela;
- processo di erogazione del servizio;
- processo di post-vendita.

Per ciascuno dei suddetti processi/attività sono state evidenziate le figure interessate distinte tra soggetti Apicali (Direzione), Responsabili (responsabili di area/funzione) e Soggetti Sottoposti (impiegati e operatori siano essi dipendenti che collaboratori).

A fronte di quanto sopra, le attività e i processi a rischio reato sono stati distinti in tre differenti categorie secondo le matrici create ed allegate al presente MODELLO:

(1) **attività sensibili con rischio reale o intollerabile:** ove sono classificate le attività che presentano rischi diretti di rilevanza penale ai fini del D. Lgs. 231/2001;

(2) **attività semi-sensibili con rischio moderato:** ove sono classificate le attività che presentano rischi di rilevanza penale solo quando, combinate con le attività direttamente sensibili, presentano rischi indiretti di rilevanza penale ai fini del D. Lgs. 231/2001;

(3) **attività a rischio irrilevante/Non Applicabile (N.A.):** ove si reputa non siano presenti rischi di rilevanza penale di reati di cui al D. Lgs. 231/2001, vista l'attività svolta dalla Società, si ritiene che una loro commissione presenti una potenzialità praticamente nulla, anche in funzione del Codice Etico e della tipologia di attività svolta.

Il dettaglio è riportato nelle Matrici rischi reato (allegato informatico al presente Modello).

## 5.3– Rischio accettabile

Uno dei concetti critici, nella costruzione del Modello, è quello di **“Rischio Accettabile”**. Infatti ai fini dell'applicazione delle norme emanate dal Decreto è importante definire una soglia che permetta di porre un limite alla quantità e qualità degli strumenti di prevenzione da introdurre per inibire la commissione del reato.

In relazione al rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, la soglia di accettabilità è rappresentata da un sistema preventivo tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente, ovvero, ai fini dell'esclusione di responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 23   | 09/08/2025 |

## 6– ORGANISMO DI VIGILANZA

La Società - nella persona del suo Amministratore Unico, sentito il parere dei soci – con la redazione del presente MODELLO, ha deciso di dotarsi dell’Organismo di Vigilanza, come previsto dal Decreto. Le modalità di nomina e le responsabilità dell’Organismo che la Società andrà a costituire sono definite di seguito.

Affinché la Società possa usufruire dell’esonero della responsabilità, il D. Lgs. 231/2001 nel suo articolo 6 prevede che l’Amministratore Unico in carica abbia, tra l’altro:

- adottato un Modello idoneo a prevenire il compimento di “reati rilevanti”;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello e di curarne l’aggiornamento a un Organismo dell’Ente dotato di autonomia e indipendenza con propri poteri di iniziativa e controllo (di seguito l’Organismo di Vigilanza o OdV).

L’affidamento di detti compiti all’OdV e il corretto, continuo ed efficace svolgimento sono presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai Soggetti Apicali (espressamente contemplati dall’articolo 6), che dai soggetti sottoposti all’altrui direzione (di cui all’articolo 7).

L’articolo 7, comma 4, ribadisce che l’efficace attuazione del modello richiede, oltre all’istituzione di un sistema disciplinare, una verifica periodica da parte dell’Organismo a ciò deputato.

### 6.1– Modalità di nomina e revoca dell’Organismo di Vigilanza

L’OdV è nominato, con delibera, dall’Amministratore Unico o, se previsto, dall’organo amministrativo della Società.

Nella dichiarazione formale di incarico devono essere **obbligatoriamente** indicati:

- il soggetto o i soggetti chiamati ad assumere il ruolo di OdV e le relative responsabilità;
- la durata in carica, se è previsto un termine, e in ogni caso l’ipotesi di revoca per giusta causa. La revoca, così come la nomina, deve essere deliberata all’organo amministrativo in carica;
- i principali compiti cui l’OdV è chiamato, nell’ambito dell’espletamento delle attività di vigilanza e controllo sull’efficienza e l’efficacia del Modello (l’indicazione dei compiti ha carattere generale, essendo rimessa all’Organismo stesso la formulazione di un regolamento interno delle proprie attività – calendarizzazione dei controlli, individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, disciplina dei flussi informativi, ecc.);
- i poteri di cui l’Organismo deve necessariamente essere dotato per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello;
- le tempistiche e gli organi destinatari dell’attività di reporting dell’Organismo di Vigilanza.

È intenzione dell’Amministratore Unico della Società nominare un Organismo di Vigilanza monocratico.

Il componente dell’OdV deve avere e mantenere le qualità richieste di:

- professionalità;
- competenza;
- esperienza specifica

e non deve trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto alle funzioni da svolgere.

In conformità ai principi di cui al D. Lgs. 231/2001 è consentita all’OdV la possibilità di affidare all’esterno (a soggetti terzi che posseggano specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell’incarico) compiti di natura tecnica, rimanendo la responsabilità complessiva per la vigilanza del Modello in capo all’Organismo di Vigilanza stesso.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 24   | 09/08/2025 |

## 6.2– Compiti dell’Organismo di Vigilanza

Il Modello ex D. Lgs. 231/2001 costituisce un’estrinsecazione, con un oggetto perfettamente circostanziato (identificabile con la prevenzione di comportamenti criminosi riguardanti alcune specifiche fattispecie di reato), del più ampio Sistema di Controllo interno.

Nel dettaglio, le attività che l’OdV è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, possono venire così schematizzate:

- vigilanza sull’effettività del Modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti e le regole astratte prescritte dal Modello;
- disamina in merito all’adeguatezza del Modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire tutti i comportamenti illeciti;
- analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni e adeguamenti, monitorando costantemente nuovi interventi legislativi ed eventuali applicazioni giurisprudenziali in materia.

In particolare, all’OdV sono affidati i seguenti compiti:

- mantenere i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso l’Organo amministrativo in carica.
- Elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell’ambito dei vari settori di attività e vigilare sull’attuazione dello stesso anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- compiere verifiche e ispezioni, previste nel programma o pianificate appositamente, al fine di accertare eventuali violazioni del Modello, anche richiedendo e acquisendo informazioni e documentazione di ogni tipologia da ogni livello e funzione della Società;
- assicurare l’elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- promuovere il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell’attività di vigilanza propria dell’Organismo;
- promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché della formazione del personale e della sensibilizzazione dello stesso all’osservanza dei principi contenuti nel Modello;
- fornire chiarimenti in merito al significato e all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- suggerire un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001, nel rispetto della tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività da sottoporre all’approvazione dell’Organo amministrativo in carica; eventuali spese straordinarie, non contemplate nel documento previsionale, dovranno essere parimenti sottoposte alla preventiva approvazione dell’Organo amministrativo in carica;
- segnalare, all’organo competente, gli eventuali illeciti commessi individuati e promuovere le necessarie attività ispettive o di indagini interne e i relativi procedimenti disciplinari;
- segnalare le violazioni accertate all’organo competente per l’apertura del procedimento disciplinare;
- verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente sanzionate.

Inoltre, l’art. 52 del D. Lgs. 231/2007 obbliga i diversi organi di controllo di gestione, tra cui l’OdV, identificati come enti destinatari della disciplina, a vigilare sull’osservanza della normativa antiriciclaggio e a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. La violazione di tali obblighi è penalmente sanzionata dall’art. 55, comma 5, del D. Lgs 231/2007.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 25   | 09/08/2025 |

E' opportuno precisare che il massimo vertice societario, pur con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice Civile, alle quali si aggiunge quella relativa all'adozione ed all'efficacia del Modello, nonché all'istituzione dell'Organismo (art. 6, comma 1, lettere a) e b)).

Inoltre l'Organo amministrativo in carica per la notevole affinità professionale e per i compiti che gli sono stati attribuiti dalla legge, sarà uno degli interlocutori "istituzionali" dell'Organismo.

L'Organismo amministrativo in carica dovrà essere sempre informato dell'eventuale commissione dei reati considerati, così come di eventuali carenze del MODELLO.

### 6.3– Requisiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

I principali requisiti che l'Organismo di Vigilanza deve possedere sono:

#### ➤ Autonomia e indipendenza

Si richiama, quindi, quanto recita il D. Lgs., 231/2001, in ordine alla citata esigenza di autonomia ed indipendenza, con quest'ultimo termine in particolare si indica l'indipendenza di giudizio dell'Organismo rispetto ai Soggetti controllati.

Inoltre, la posizione dell'OdV nell'ambito della Società deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (in particolare dell'Organo amministrativo in carica).

Tali requisiti sono assicurati dall'inserimento dell'Organismo di Vigilanza come unità di staff dell'Organo amministrativo in carica prevedendo il riporto diretto dell'Organo amministrativo in carica, in modo insindacabile dagli altri organismi o altre strutture e funzioni, anche di vertice, rispetto alle quali l'OdV è svincolato da qualsiasi rapporto gerarchico.

A garanzia e tutela dell'indipendenza, dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio l'OdV non può svolgere alcun compito operativo. Il componente dell'OdV che verrà identificato ed incaricato, dall'Organo amministrativo, allo svolgimento delle attività di controllo dovrà essere in possesso dei requisiti soggettivi di onorabilità e, moralità<sup>2</sup>, assenza di conflitti di interesse e di relazioni di parentela e/o coniugio con gli Organi Sociali; tali requisiti garantiscono l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito.

In particolare il Componente dell'Organismo di Vigilanza deve possedere, e mantenere durante la carica, i seguenti requisiti:

- non essere legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, direttamente o indirettamente a partecipazioni rilevanti della Società;
- non trovarsi nelle condizioni giuridiche previste dall'articolo 2382 c.c. (di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici);
- non essere titolare di incarichi esecutivi o delegati e non avere rapporti di parentela entro il 2° grado o di coniugio con coloro che li abbiano;
- non essere stato condannato (anche in riferimento al patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) per reati c.d. "presupposto";
- non essere sottoposto ad indagine per reati di cui il Modello mira alla prevenzione, ovvero ad altri reati ritenuti dall'Organo amministrativo in carica gravi ed incompatibili con il ruolo e le funzioni dell'Organismo.

<sup>2</sup> Non potrà far parte dell'OdV il Soggetto che sia stato soggetto a: interdizione, inabilitazione o fallimento; a condanne per delitti contro la P.A., l'amministrazione della giustizia e la fede pubblica, l'economia politica, l'industria e il commercio; a condanne per delitti per omicidio volontario, furto o rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale sia comminata dalla legge la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque; inoltre, i casi di misure di prevenzione per la legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa, di condanne per detenzione di stupefacenti e sostanza psicotrope, i procedimenti per reati presupposto ai sensi del Decreto e, nel caso di professionisti iscritti ad Albi professionali, i casi di sanzioni disciplinari quali la sospensione.

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 26   | 09/08/2025 |

In tutti questi casi, comunque, l'Organo amministrativo in carica può valutare le argomentazioni dell'interessato e decidere con adeguata motivazione di non procedere alla sostituzione dello stesso mantenendolo nell'incarico fino all'esito del processo.

- **Professionalità**

L'OdV deve possedere adeguati strumenti e tecniche tali da poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi svolge l'attività "ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico particolare con specifico riguardo all'ambito penalistico, amministrativo e giurisprudenziale nonché giuslavoristico.

E' dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali ovvero della consulenza esterna.

Per quanto concerne le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'OdV dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti comprese quelle previste delle normative di settore.

- **Continuità di azione**

Per poter garantire l'efficace e costante attuazione del MODELLO è necessaria la presenza di una struttura dedicata alla vigilanza sul rispetto del Modello priva, come detto, di mansioni operative interne che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari.

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'Organismo, quali la calendarizzazione dell'attività, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi delle strutture aziendali dell'organismo, è rimessa allo stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno.

- **Altri requisiti**

Le attività attuate dall'Organismo non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che l'Organo amministrativo in carica è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di controllo sull'adeguatezza e tempestività del suo intervento, in quanto la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello è in capo all'Organo amministrativo in carica.

L'OdV ha, inoltre, libero accesso presso tutte le funzioni della Società (senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva) allo scopo di ottenere in qualsiasi momento ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

L'OdV, qualora lo ritenga opportuno, può avvalersi dell'ausilio di Consulenti esterni, operanti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'OdV.

Infine, l'Organo amministrativo in carica dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, supporti tecnici, ecc.).

## 6.4– Flussi informativi e reporting

All'OdV dovranno pervenire, oltre alle informazioni e alla documentazione richiesta dalla parte speciale e alle indicazioni che si renderanno necessarie durante l'espletamento delle attività di monitoraggio, le segnalazioni relative all'attuazione del Modello, alla commissione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o comunque a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua discrezione e responsabilità – le segnalazioni potranno pervenire anche in forma anonima – e, laddove sia possibile, ascoltando l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione di procedere ad una indagine interna.

L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Tutte le funzioni operative e manageriali della Società dovranno comunicare all'OdV:

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 27   | 09/08/2025 |

- Su base periodica, le informazioni identificate dall'Organismo e da questi richieste alle singole strutture organizzative e manageriali della Società attraverso direttive interne. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi definiti dall'Organismo medesimo;
- Su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del Modello nelle aree di "attività a rischio" e il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV informazioni circa:

- eventuali provvedimenti e/o notizie da organi di Polizia Giudiziaria, o qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, su persone, società o terzi che intrattengono rapporti con la Società per i "Reati rilevanti" di cui al D.Lgs. 231/2001;
- eventuali richieste di assistenza legale inoltrate dall'Organo amministrativo in carica, dirigenti e/o dipendenti in caso di avvio di un procedimento giudiziario per il "Reati Rilevanti" di cui al D.Lgs. 231/2001;
- eventuali relazioni predisposte dai responsabili delle diverse funzioni aziendali dalle quali possano emergere fatti, comportamenti, eventi od omissioni con profili di criticità e responsabilità rispetto ai "Reati Rilevanti" di cui al D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del MODELLO con evidenza ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni.

Le segnalazioni di cui sopra dovranno pervenire all'OdV, che le valuterà discrezionalmente, in forma scritta e non anonima e potranno essere inoltrate sia da esponenti aziendali che da terzi (es. collaboratori, fornitori, ecc.) e potranno avere come oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del presente Modello e delle sue procedure allo stesso collegate, comportamenti difformi dai principi etici della Società, anomalie o atipicità riscontrate nell'espletamento dell'attività.

All'OdV deve essere tempestivamente comunicato il sistema di deleghe adottato dalla Società, ed ogni modifica al sistema stesso.

L'Organismo dovrà rispettare tre obblighi informativi, nei confronti dell'Organo amministrativo in carica.

- il primo, di natura continuativa. In ogni circostanza in cui lo ritenga necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello che sia ritenuta fondata, a seguito di indagini interne, dall'Organismo stesso, di cui l'OdV sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti;
- il secondo, su base periodica, predisponendo una relazione semestrale, sulle attività svolte, sulle segnalazioni ricevute, sulle sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti e sui suggerimenti in merito agli interventi correttivi pianificati e il loro stato di realizzazione, al fine di rimuovere le anomalie che limitano l'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- il terzo, di natura occasionale: secondo le necessità, qualora la violazione riguardi i Soggetti Apicali della Società. L'OdV potrà essere convocato ed ascoltato dall'Organo amministrativo in carica.

## 7– LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MOG231

### 7.1– Formazione e informazione del personale dipendente

Con lo scopo di attuare e garantire l'efficacia del presente Modello, l'obiettivo della Società è quello di perseguire una corretta conoscenza dello stesso fornendo un'adeguata formazione, sia alle risorse già presenti in azienda sia per quelle che nel tempo verranno inserite, circa i principi e le regole di condotta

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 28   | 09/08/2025 |

contenute nel Modello, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento del personale dipendente nei processi sensibili.

Il sistema di formazione ed informazione, che è parte integrante delle attività di Controllo, è supervisionato dall'OdV in collaborazione con la funzione Risorse Umane e con i responsabili delle singole funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

L'informazione e la formazione riguardano anche i Soggetti Apicali ed è fornita in tutte le circostanze ritenute necessarie, siano esse soggettive, come l'assunzione e/o l'inizio del rapporto di lavoro, sia oggettive, come ad esempio modificazioni di rilievo del Modello dovute a seguito di integrazioni al D. Lgs. 231/2001. La partecipazione delle sessioni formative indette dall'OdV per il personale dipendente, i Soggetti Apicali ed i collaboratori è obbligatoria, e non facoltativa, in quanto rientra negli obblighi contrattuali di lavoro.

#### **Comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa.

Tutte le modifiche successive e le informazioni concernenti il Modello verranno comunicate attraverso i tradizionali canali di comunicazione aziendali.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, opportunamente predisposto, con il quale assicurare agli stessi alle conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I nuovi assunti sono tenuti a sottoscrivere, per presa visione ed accettazione dei contenuti, il modulo apposito ed attestano l'avvenuta presa visione del Modello.

#### **Formazione**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è obbligatoria e differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della Società.

In particolare, la Società prevede livelli diversi di informazione e formazione attraverso strumenti di divulgazione quali: sessioni formative periodiche mirate, e-mail di aggiornamento, aggiornamenti formativi tramite il portale di e-learning aziendale.

L'attività di formazione riguarda il Modello in riferimento al Decreto e le sue modificazioni e integrazioni, ma anche il contesto operativo aziendale attraverso le linee gerarchiche, procedure, ruoli e funzioni, flussi di informazione, ecc.

### **7.2– Consulenti, collaboratori e fornitori**

In coordinamento con l'OdV potranno essere istituiti, nell'ambito della Società, da parte dei responsabili delle relative funzioni e aree di attività, ulteriori sistemi di valutazione per la selezione di Consulenti, Collaboratori e Fornitori.

Saranno fornite, inoltre, ai Soggetti Esterni alla Società (Consulenti, Collaboratori e Fornitori) adeguate informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, e sulle conseguenze derivanti dalle violazioni delle previsioni nello stesso contenute.

I Soggetti Esterni devono essere opportunamente informati circa il contenuto del Modello, che sarà potrà essere consegnato loro, e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001.

Nei confronti di terze parti contraenti coinvolte nello svolgimento di "attività a rischio", rispetto ai Reati Societari in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, ai reati in materia di riciclaggio, ai reati informatici, ai reati di market abuse ed ai reati ambientali per conto o nell'interesse della Società, i relativi contratti devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le condizioni ed i termini;

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 29   | 09/08/2025 |

- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e di impegnarsi a mantenere comportamenti conformi al dettato normativo;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, ecc.);
- in casi particolari contenere clausole specifiche, condivise con il Consulente Legale della Società, al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001.

Fermo restando che tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del Modello da parte della Società devono contenere la c.d. **Clausola 231**, per i soggetti coinvolti in attività a rischio e già contrattualmente legati alla Società precedentemente a quella data, la Società ha provveduto all'invio di un'informativa che afferma che gli stessi sono a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e, ove possibile, che gli stessi si impegnano a tenere comportamenti conformi al dettato normativo, con allegata un'attestazione di presa visione della stessa restituita alla Società.

In ogni caso, e in particolare ove non fosse possibile inserire nei contratti le previsioni sopra indicate, la Società dovrà inviare nelle terze parti contraenti una copia del Codice Etico, oltre alle citate informative.

## 8– SISTEMA DISCIPLINARE

La predisposizione di un'efficace sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, è requisito essenziale del Modello ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società. Il Sistema disciplinare applicato dalla Società viene descritto in apposito documento allegato alla Parte Speciale del Modello.

## 9– AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- **verifiche sugli atti:** annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività/processo a rischio;
- **verifiche delle procedure:** periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV o, in sua assenza, dall'Organo amministrativo in carica.

Come esito della verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione dell'Organo amministrativo in carica della Società che evidenzia le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere.

### APPROVAZIONE E ATTUAZIONE

| # | DATA<br>APPROVAZIONE | APPROVATO DA | FIRMA |
|---|----------------------|--------------|-------|
| 1 |                      |              |       |
| 2 |                      |              |       |
| 3 |                      |              |       |
| 4 |                      |              |       |
| 5 |                      |              |       |

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 30   | 09/08/2025 |



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 6  |  |  |  |
| 7  |  |  |  |
| 8  |  |  |  |
| 9  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

| Ver. | File           | Pag. | Data Rev.  |
|------|----------------|------|------------|
| 1.0  | MOG231_IC.docx | 31   | 09/08/2025 |